

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE LAZIO  
ROMA**

**TRA**

Tra Regione Lazio con sede in ROMA, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, codice fiscale n. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

L'Ente Nazionale Protezione ed assistenza Sordomuti - ONLUS - con sede in Roma Via Gregorio VII n.120, codice fiscale n. 04928591009, rappresentata dalla Sig.ra Ida Collu, nata a Carbonia (Cagliari) il 18/11/48, codice fiscale n. CLLDIA48S58B745A

### **PREMESSO**

Che la giunta regionale del Lazio con la DGR 212 del 22/03 2010 e con la successiva DGR 433 dell' 8 /10 /2010 ha stabilito di rifinanziare progetti ritenuti a valenza regionale , assegnando lo stanziamento complessivo di € 200.000,00 all'Ente Nazionale Sordomuti - ONLUS per la prosecuzione del progetto "Servizio Ponte Regionale" per l'abbattimento delle barriere della comunicazione per sordomuti consentendo di soddisfare la esigenze dei 4000 sordi della Regione Lazio, garantendo l'autonomia nelle comunicazioni della persona sorda, nonché la sicurezza nelle situazioni di emergenza e al tempo stesso migliorando la qualità della vita dei soggetti medesimi.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

1) L'E.N.S. assume l'impegno di proseguire il servizio denominato "Servizio Ponte Regione Lazio" per sordi, entro 30 gg. dalla firma della presente convenzione.

Tale servizio, che avrà durata annuale, ha la sede operativa nei locali di via Gregorio VII, 120-ROMA - e si svolge nei giorni non festivi dal lunedì al Venerdì con orario continuato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Per l'espletamento di detto servizio, l'E.N.S. si avvale di un call center accessibile attraverso tutti gli strumenti di comunicazione utilizzati dalle persone sorde (DTS, SMS, FAX, E-MAIL, CHAT), nonché n. 10 operatori allo scopo selezionati con apposito corso di formazione: gli operatori ricevono una chiamata in formato testo da una persona sorda che intende comunicare telefonicamente con una udente. L'operatore compone il numero di telefono che gli viene comunicato e traduce simultaneamente in voce quanto detto dalla persona sorda e, viceversa, traduce in testo scritto quanto detto verbalmente dalla persona udente, consentendole di comunicare.

2) L'E.N.S., al fine di rendere il progetto "Servizio Ponte regione Lazio" sempre più rispondente alle esigenze e alle aspettative degli oltre 4000 cittadini sordi si impegna a proseguire tale servizio, mettendo a disposizione il seguente materiale:

- utenze e consumi (ADSL + numero verde);
- risorse umane (10 operatori);
- coordinamento, monitoraggio, gestione operatori (consulente del lavoro);
- programmazione e consulenza nella comunicazione; comunicazione su canali tradizionali e on-line; action plan di comunicazione;
- data base per il monitoraggio delle chiamate;
- piattaforma Video chat by E-Service (licenza per 1 anno);
- sistema invio/ ricezione SMS;
- licenze per l'erogazione servizio per 1 anno con utilizzo piattaforma in modalità ASP, numerazione e server dedicati;
- SMS per EASY CONTACT illimitati (per servizi di risposta automatica e Pronto Emergenza);
- pronto emergenza 24/24 con chiamate illimitate;
- tempo d'attesa massimo per chiamata dati: 30" (secondi);
- sistema di gestione risposte automatiche via SMS per informazioni statistiche e/o dinamiche;
- postazioni PC accessibili attraverso tutte le modalità di comunicazione utilizzate dai sordi;
- sala operativa call center;
- piattaforma easy contact h 24;
- sito internet del servizio ponte;

3) L'E.N.S. - ONLUS - si impegna a produrre materiale informativo e a garantire la massima pubblicità all'iniziativa fra i propri associati, diffondendo materiale informativo presso le sedi periferiche dell'E.N.S. e interessando anche quegli enti ed istituzioni che si occupano, in genere, della minorazione del sordomutismo.

## **ART. 2**

La Regione Lazio, si riserva di verificare la realizzazione degli interventi e si impegna a corrispondere all'E.N.S. (Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti), codice fiscale n. 04928591009, esente da IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, la somma complessiva pari ad EURO 200.000,00 per l'organizzazione e la gestione del servizio di cui all'art.1.

## **ART. 3**

La Regione corrisponderà all'ENS (Ente per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti) ONLUS, esente da IVA, ai sensi del DPR 633/72, la somma complessiva di EURO 200.000,00 secondo i seguenti termini e modalità:

- il 70% all'avvio del Servizio previa presentazione di una relazione sulle attività preliminari;
- il restante 30% a saldo, al termine delle attività previste all'articolo 1 della presente convenzione;

## **ART. 4**

Il titolare del trattamento dei dati di cui l'ENS verrà in possesso nello svolgimento del servizio è, ai sensi del regolamento Regionale n.1/2002, la Regione Lazio.

L'ENS tratterà i dati personali adottando tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96 e successive integrazioni e modifiche e dai provvedimenti adottati nel tempo dalla Regione Lazio.

L'ENS è comunque obbligata in solido, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, per danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

#### **ART. 5**

La responsabilità per la realizzazione del presente accordo fa carico esclusivamente all'ENS (Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti) ONLUS, restando escluso ogni rapporto tra Regione Lazio ed operatori a tal fine impiegati.

#### **ART. 6**

Il mancato rispetto di una delle clausole contenute nella presente convenzione determina la risoluzione di diritto della stessa, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.

#### **ART. 7**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt.1321 e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 8**

L'ENS tratterà in qualità di autonomo titolare i dati personali che acquisirà nell'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 9**

1. Si dà atto che, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata richiesta alla Prefettura di Roma (U.T.G.) la documentazione attestante che a carico degli amministratori dell'ENS non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In via provvisoria, viene acquisita l'autocertificazione prodotta dal Presidente del ENS, attestante la non sussistenza delle suddette cause a carico proprio e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. La Regione si avvale delle facoltà previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 252/98.

#### **ART. 10**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'ENS ha indicato i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato alle transazioni di cui alla presente convenzione: \_\_\_\_\_ . Le persone delegate a operare sul conto corrente da parte dell'ENS sono state individuate in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;
2. L'ENS assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, la cui mancata osservanza comporta la risoluzione della presente convenzione;
3. L'ENS sottopone alla Regione Lazio gli eventuali contratti da esso sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera, a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto, che a pena di nullità assoluta devono contemplare una clausola con la quale ciascuno dei soggetti in questione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **ART. 12**

Tutte le spese relative alla presente Convenzione e consequenziali sono a carico dell'ENS.

### **ART.13**

1. A garanzia del puntuale e corretto adempimento dell'incarico ricevuto, l'ENS ha versato, al momento della stipula della presente Convenzione, una cauzione per una somma corrispondente al 10% dell'importo contrattuale.
2. La cauzione resterà vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'ENS. entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, successivamente agli adempimenti di cui al seguente articolo.

### **ART.14**

Entro trenta giorni dalla conclusione del servizio l'ENS dovrà inviare una relazione finale sulla attività svolta e sui risultati raggiunti nonché un dettagliato rendiconto delle spese complessive sostenute.

### **ART. 15**

La presente convenzione viene redatta in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini della registrazione.

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla stipula della convenzione sono a carico dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del DPR 26 ottobre 1972 n.642 e dell'art.55 del DPR 26 ottobre 1972 n.634 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

*(Dott. Raniero Vincenzo De Filippis)*

**IL PRESIDENTE  
DELL'ENS ONLUS**

*(Sig.ra Ida Collu)*